

Modena, 16 maggio 2020

Circolare n. 16F/2020

A tutte le farmacie clienti

Oggetto: bozza Decreto Rilancio – esenzione IVA su mascherine ed altri articoli di protezione.

Sulla base di un testo ancora non definitivo, ma che si ritiene non venga modificato nella versione che verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, prevista per lunedì 18 maggio, viene prevista ‘ l’ “esenzione” da IVA per la cessione dei seguenti prodotti effettuata sino al 31 dicembre 2020 (in rosso e sottolineati quelli di interesse più comune per le farmacie):

Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Dal 2021 tali beni saranno assoggettati all’ aliquota del 5%. L’ articolo prevede anche il “diritto alla detrazione dell’ imposta ai sensi dell’ articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”

Da un primo esame del provvedimento emerge che:

- Restano ad aliquota ordinaria del 22% le mascherine che non possono essere qualificate come chirurgiche o FFP2 o FFP, quali quelle ex art. 16 del d.l. 17 marzo 2020 n.18 (cosiddette “mascherine di cortesia”) ma anche, si ritiene, quelle che non hanno superato l’ ammissione alla certificazione semplificata di cui all’ articolo 15 del medesimo decreto. Su quanto sopra sorgeranno senza dubbio incertezze;
- Le mascherine a prezzo imposto dovranno essere vendute a 50 centesimi e non più a 61 centesimi;
- Il passaggio all’ esenzione IVA potrebbe comportare per le farmacie un doppio aggravio:
 - A causa del meccanismo della “ventilazione” tutti i prodotti acquistati precedentemente e non ancora venduti alla data di entrata in vigore del decreto saranno ventilati sulla base di un acquisto con IVA al 22%; pertanto il farmacista dovrebbe tenere conto al momento in cui fissa il prezzo di vendita (tranne ovviamente nei casi di prezzo imposto e compatibilmente con le esigenze del mercato) di tale situazione, perlomeno sino al esaurimento delle scorte; si ricorda che la vendita con fattura, che la esclude dalla “ventilazione”, attenua il problema.
 - La lettura del testo e della sua relazione illustrativa fa temere che le farmacie possano incappare nelle maglie del “pro-rata” IVA che comporta l’ indetraibilità dell’ IVA sugli acquisti (e non solo di quella relativi ai beni destinati alla rivendita...) nella stessa proporzione in cui vengono effettuate operazioni esenti rispetto al totale del volume d’ affari. E’ vero che il decreto specifica il diritto alla detrazione dell’ IVA sugli acquisti, ma ciò sembra riferibile alla possibilità di porre in detrazione l’ IVA sugli acquisti al 22% precedenti l’ entrata in vigore del d. Rilancio, in deroga al dettato dell’ articolo 19 comma 2 della legge IVA (secondo il quale chi acquista ad esempio un macchinario destinato a effettuare prestazioni esenti non può portarsi in detrazioni l’ IVA). E’ probabile però ed auspicabile che il termine “esenzione” sia stato utilizzato in modo improprio, tant’ è che non è previsto un aggiornamento dell’ articolo 10 del DPR 633/1972 che elenca proprio le operazioni esenti. Si tratterebbe, più probabilmente, di una “aliquota zero”, ancora non contemplata nel nostro ordinamento, ma che, superati gli inevitabili controlli di legittimità in sede europea, potrebbe risolvere del tutto la situazione. Su punto non mancheranno certamente chiarimenti, che ci si augura siano tempestivi, anche perché i riflessi sul piano contabile da parte degli Studi professionali sono rilevanti.
- L’ emissione del documento commerciale non è soggetto ad alcuna modifica : come è noto, l’ indicazione dell’ aliquota IVA che grava sul

bene o servizio ceduto non è obbligatoria; restano gli usuali adempimenti in caso di “documento commerciale parlante” per la detraibilità da parte del cliente. Si fa presente, a tal proposito, che i programmi gestionali si sono adeguati permettendo di inserire manualmente od automaticamente la dicitura “AD” in caso di cessione di dispositivi medici che debbano transitare tramite il sistema tessera sanitaria.

- Più problematica sarà l’ emissione della fattura elettronica sino a che non verrà chiarita la vera natura dell’ “esenzione”. Per il momento si consiglia di inserire provvisoriamente il codice che si utilizza in caso di una normale esenzione.

Cordialità

